



Via Montello n. 22
C.F. 81000770305
P.I. 00470100306

COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

cap. 33040
Tel. 0432 997003 - 997307
PEC comune.visco@certgov.fvg.it

ORDINANZA

Reg. Gen. n. 1 del 15/04/2024

OGGETTO: EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) e ZANZARA COMUNE (*Culex pipiens*).

IL SINDACO

1. A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di impianti sportivi, ecc.), è fatto obbligo di:

- a. **evitare** l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti - pubblici e privati- compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- c. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, caditoie, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi ecc.), ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
- d. **tenere** sgombre tutte le aree già indicate ai commi precedenti da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- e. **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere in modo da evitare il ristagno di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- f. **provvedere** al taglio periodico dell'erba nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive;
- g. **mantenere** in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua;
- h. **effettuare** regolari manutenzioni delle vasche e delle fontane ornamentali, accertandosi che non vi siano perdite di acqua nell'impianto. È anche opportuno introdurre pesci larvivori (come i pesci rossi o la Gambusia) in alternativa all'impiego di prodotti di sicura efficacia larvicida;

i. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio oppure eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

2. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dimesse, è fatto obbligo di:

a. mantenere le aree libere da qualsiasi materiale, sterpaglia, rifiuti, ecc. che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, un rifugio per gli insetti adulti, o che possa favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;

b. trattare periodicamente, da aprile ad ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*.

3. A tutti i conduttori di orti, è fatto obbligo di:

a. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

4. Ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, è fatto obbligo di:

a. adottare tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso al fine di impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

b. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione** dei potenziali focolai larvali.

5. Ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l'esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo copertoni, è fatto obbligo di:

a. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

b. assicurare, nei riguardi dei materiali copertoni stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione** dei potenziali focolai larvali;

c. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, **prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione**.

6. Ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere, è fatto obbligo di:

a. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

c. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

d. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione** dei potenziali focolai larvali.

7. Ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano, è fatto obbligo di:

a. adottare tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di raccolte d'acqua;

b. rimuovere tutti i sottovasi; in alternativa dovranno essere riempiti di sabbia;

c. introdurre ad ogni ricambio d'acqua nei vasi con fiori freschi un prodotto antilarvale oppure riempire i vasi con sabbia bagnata; in caso di utilizzo di fiori secchi il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se posto all'aperto;

d. tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) **dovranno essere svuotati e sistemati in modo tale da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia.**

8. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori/cassonetti e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, è fatto obbligo di:

a. stoccare i contenitori/cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

b. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;

c. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili.

9. Ai proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, è fatto obbligo di:

a. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli **eventuali serbatoi d'acqua;**

d. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti, qualora necessari, **nei contenitori di piante e fiori** destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

10. Gli interventi adalticidi in aree private sono vietati; ovvero possono essere effettuati esclusivamente in casi eccezionali di infestazioni localizzate di particolare consistenza, previo parere da parte dell'Azienda Sanitaria.

11. Condizioni per l'effettuazione dei trattamenti previsti nell'Ordinanza

I trattamenti previsti dall'Ordinanza possono essere eseguiti direttamente da parte degli stessi proprietari/utilizzatori oppure avvalendosi di imprese specializzate di disinfestazione.

La **periodicità dei trattamenti** deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; in ogni caso, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia.

Deve essere conservata la **documentazione** attestante l'avvenuto trattamento, che deve essere esibita agli incaricati della vigilanza, consistente in almeno uno dei seguenti documenti:

- a. gli scontrini d'acquisto del prodotto;
- b. le fatture dei trattamenti o le dichiarazioni dell'impresa specializzata che ha effettuato i trattamenti;
- c. le autocertificazioni delle azioni, effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti.

In caso di indisponibilità al momento del controllo di tale documentazione, la stessa dovrà pervenire all'organo che ha eseguito l'accertamento, entro cinque giorni dallo stesso.

AVVERTE

1. che le accertate violazioni a tutti i punti e commi della presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, prevede, ai sensi dell'art. 7 bis del Testo Unico n. 267/2000 e successive modificazioni e della L. 689/81 e successive modificazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Alla sanzione pecuniaria conseguirà l'obbligo della rimozione degli impianti/strutture/materiali inadeguati o l'obbligo di eseguire i trattamenti.

2. qualora si ravvisi la possibile proliferazione dei focolai larvali e la conseguente presenza particolarmente elevata di zanzare, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, l'Amministrazione ingiunge l'adozione di specifici accorgimenti volti a contrastare il fenomeno. La mancata adozione di tali accorgimenti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

All'accertamento della violazione conseguirà comunque l'obbligo della rimozione degli impianti/strutture/materiali inadeguati e l'obbligo di eseguire i trattamenti e di adottare gli accorgimenti imposti.

DISPONE

che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale", gli agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, il Corpo Forestale dello Stato, il corpo delle guardie ecologiche

1. che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'albo pretorio on line: <http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/visco> e sulla home page del sito comunale: <https://www.comune.visco.ud.it/it>

2. che chiunque ha interesse può presentare ricorso contro il presente atto al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

Elena Cecotti

Firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

Via Montello n. 22
C.F. 81000770305
P.I. 00470100306

cap. 33040
Tel. 0432 997003 - 997307
PEC comune.visco@certgov.fvg.it

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1	15/04/2024	Area Tecnica	15/04/2024

OGGETTO: EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) e ZANZARA COMUNE (*Culex pipiens*).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 15/04/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 31/10/2024.

Addì 15/04/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Sig.ra Elena Cecotti

Firmato digitalmente ai sensi dell'
art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm..ii.

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.